

AVV. ERNESTO RUSSO
AVV. CARMEN MUSURACA
AVV. ANTONIO COMMISSO
DOTT. MATTEO BENCIOLINI

INFO RMC 26/05/2021

Oggetto: Decreto Legge “Sostegni bis”

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 ([GU Serie Generale n. 123 del 25-05-2021](#)), c.d. **Decreto “Sostegni bis”** recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. Tra le misure approvate si segnalano alcune disposizioni di interesse per il mondo sportivo e associativo.

✓ **Contributo a fondo perduto “automatico” (art. 1, co. 1)**

Il Governo ha inteso riconoscere un **ulteriore contributo a favore di coloro che presentano istanza ed ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1 del Decreto “Sostegni”** (Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni), a condizione che tale contributo non sia stato indebitamente percepito o che non sia stato restituito.

Si ricorda che i beneficiari del contributo previsto dal Decreto “Sostegni” sono soggetti **titolari di partita IVA**, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, previa presentazione dell'istanza entro il 28 maggio 2021. Alle condizioni previste rientrano quindi **anche gli enti non commerciali, compresi le ASD, le SSD e gli enti del Terzo settore, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.**

Tale ulteriore contributo spetta **nella misura del 100% di quello già riconosciuto** ed è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo ovvero è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.

✓ **Contributo a fondo perduto “alternativo” (art. 1, co. 5)**

Il Decreto ha riconosciuto un **contributo a fondo perduto**, alternativo a quello di cui sopra, **sempre a favore dei soggetti titolari di partita IVA**, che siano residenti o stabiliti in Italia e che svolgono attività d'impresa, arte o professione.

Per beneficiare di tale contributo è necessario che:

- i soggetti abbiano un **ammontare di compensi percepiti nell'esercizio di arti o professioni in denaro o in natura**, anche sotto forma di partecipazione agli utili di cui all'art. 54, co. 1, TUIR o **un ammontare di ricavi derivanti dall'attività di impresa** di cui all'art. 85, co. 1, lett. a) e b), TUIR, relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 non superiore a 10 milioni di euro;

- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Si segnala che, in luogo dell'erogazione, l'operatore economico, a scelta irrevocabile, può optare per farsi riconoscere nella sua totalità il contributo a fondo perduto sotto forma di credito di imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Le modalità di presentazione dell'istanza, i termini e ogni altro elemento necessario per l'erogazione del contributo, saranno definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

La determinazione del contributo, comunque **non superiore a 150.000 euro**, avviene nei termini che seguono.

Vecchi beneficiari

Per coloro che **hanno richiesto** il contributo del Decreto "Sostegni" il nuovo contributo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:

- **60%** per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000 euro;
- **50%** per i soggetti con ricavi o compensi tra i 100.000 e 400.000 euro;
- **40%** per i soggetti con ricavi o compensi tra 400.000 e 1 milione di euro;
- **30%** per i soggetti con ricavi o compensi tra 1 e 5 milioni di euro;
- **20%** per i soggetti con ricavi o compensi tra 5 e 10 milioni di euro.

I soggetti che, a seguito della presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto "Sostegni", hanno automaticamente beneficiato dell'ulteriore "tranche" prevista con il nuovo Decreto "Sostegni bis", potranno ottenere l'eventuale maggior valore del contributo. Se dall'istanza per il riconoscimento del contributo emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante con la seconda "tranche" del contributo "automatico", l'Agenzia non darà seguito all'istanza per il contributo c.d. "alternativo".

Nuovi beneficiari

Per coloro che **non hanno richiesto** il contributo del Decreto "Sostegni" il nuovo contributo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:

- **90%** per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000 euro;

- **70%** per i soggetti con ricavi o compensi tra i 100.000 e 400.000 euro;
- **50%** per i soggetti con ricavi o compensi tra 400.000 e 1 milione di euro;
- **40%** per i soggetti con ricavi o compensi tra 1 e 5 milioni di euro;
- **30%** per i soggetti con ricavi o compensi tra 5 e 10 milioni di euro.

✓ **Contributo a fondo perduto “perequativo”** (art. 1, co. 16)

Viene introdotto altresì un **nuovo contributo a fondo perduto** c.d. “perequativo” **a favore dei soggetti titolari di partita IVA**, che siano residenti o stabiliti in Italia e che svolgono attività d’impresa, arte o professione.

Per beneficiare di tale contributo è necessario che:

- i soggetti abbiano un **ammontare di compensi percepiti nell’esercizio di arti o professioni in denaro o in natura**, anche sotto forma di partecipazione agli utili di cui all’art. 54, co. 1, TUIR o **un ammontare di ricavi derivanti dall’attività di impresa** di cui all’art. 85, co. 1, lett. a) e b), TUIR, relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 non superiore a 10 milioni di euro;
- vi sia un **peggioramento del risultato economico d’esercizio** relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

L’ammontare, comunque **non superiore a 150.000 euro**, sarà determinato applicando la percentuale (da definirsi con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze) alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate.

Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Si segnala che l’istanza per il riconoscimento del contributo può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

✓ **Indennità collaboratori sportivi** (art. 44)

Il Governo ha inteso prorogare le misure economiche di sostegno a favore dei collaboratori sportivi, già introdotte con il Decreto “Cura Italia”. La Società Sport e Salute, infatti, erogherà **un’indennità complessiva ulteriore** in favore dei collaboratori sportivi con rapporti di

collaborazione con il CONI, CIP, FSN, DSA, EPS, nonché le ASD e SSD, che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

- Ai collaboratori che nell'anno d'imposta 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a 4.000 euro annui spetta un contributo pari a **800 euro**.
- Ai collaboratori che nell'anno d'imposta 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra i 4.000 e i 10.000 euro annui spetta un contributo pari a **1.600 euro**.
- Ai collaboratori che nell'anno d'imposta 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore a 10.000 euro annui spetta un contributo pari a **2.400 euro**.

Per i soggetti già beneficiari dei contributi precedenti, per i quali permangono i requisiti, l'indennità sarà erogata automaticamente, previa autocertificazione della persistenza dei presupposti e delle condizioni con le modalità che saranno indicate da Sport e Salute. Si precisa che sono considerati cessati a causa dell'emergenza **anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro il 31 marzo 2021 e non rinnovati**.

Si segnala inoltre che la società Sport e Salute acquisirà dall'INPS i dati relativi ai pagamenti, effettuati dall'Istituto, a favore di lavoratori che abbiano presentato domanda sia a Sport e Salute S.p.A. sia all'INPS e che abbiano ottenuto il riconoscimento delle indennità da parte dello stesso Istituto. Previa accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per ciascuna indennità prevista in favore dei collaboratori sportivi, Sport e Salute verificherà l'ammontare delle stesse e ne liquiderà l'importo spettante, detraendo le somme eventualmente già erogate da Sport e Salute o dall'INPS.

✓ **Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse (art. 2)**

A favore delle attività economiche per le quali, per effetto delle misure del contenimento del contagio sia stata disposta, nel periodo fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del presente Decreto, **la chiusura per un periodo complessivo di almeno quattro mesi** viene istituito il **"Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse"**, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, saranno individuati i soggetti beneficiari nonché l'ammontare dell'aiuto, tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici nonché dei contributi a fondo perduto concessi.

✓ **Fondo a sostegno al settore sportivo** (art. 10, co. 3)

Il Decreto istituisce un fondo con una dotazione di 56 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di riconoscere **un contributo a fondo perduto** a ristoro delle spese sanitarie per l'effettuazione di test di diagnosi da COVID-19. Beneficiarie di tale contributo saranno:

- le **società sportive professionistiche** che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro;
- le **ASD e SSD**, iscritte al Registro CONI, operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici.

Le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo saranno definite con DPCM, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto.

✓ **Fondo unico per il sostegno delle ASD e SSD** (art. 10, co. 5)

Il Governo ha incrementato di **180 milioni di euro** per l'anno 2021 la dotazione del "**Fondo unico per il sostegno delle ASD e SSD**". Tale importo è destinato all'**erogazione di contributi a fondo perduto** per le ASD e SSD che hanno sospeso l'attività sportiva.

Con DPCM, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno definite le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

✓ **Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo** (art. 4)

Il Governo ha inteso prorogare al 31 luglio 2021 il credito d'imposta (nella misura del 60% dell'ammontare mensile) per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo dei mesi da gennaio a maggio 2021 a favore dei **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione** (con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019) ed **enti non commerciali**, compresi gli enti del Terzo settore (nonché ASD e SSD).

Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

✓ **Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (art. 32)**

Il Governo ha altresì riconosciuto un **credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute** nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Per quanto di interesse, beneficiari di tale misure sono i **soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali**, compresi gli enti del Terzo settore (nonché le ASD e SSD).

Il credito d'imposta, che spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021, è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione.

✓ **Incentivo sponsor leghe sportive - Incentivo per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 10, co. 1)**

Il Decreto dispone che il contributo, sotto forma di **credito d'imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati**, previsto dal Decreto "Agosto" (Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104) **in favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuino investimenti (non inferiori a 10.000 euro) in campagne pubblicitarie**, incluse le **sponsorizzazioni**, si applica **anche per le spese sostenute durante l'anno di imposta 2021**, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021

Il credito è riconosciuto a condizione che l'investimento sia effettuato nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche ed ASD e SSD, iscritte al Registro CONI e operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici. Ai fini del riconoscimento del contributo le ASD e le SSD devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

Si rammenta che il Decreto "Agosto" esclude dall'applicazione della norma le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398.

✓ **Fondo di garanzia - Istituto per il Credito Sportivo** (art. 10, co. 8)

Il Decreto ha disposto che il **Fondo di garanzia** presso l'Istituto per il Credito Sportivo (ICS) può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2021, sui finanziamenti erogati dall'ICS o da altro istituto bancario, per le esigenze di liquidità delle leghe, che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche, e delle Società sportive professionistiche impegnate in tali competizioni, con fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25% del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019. Si segnala che l'efficacia di tale misura è subordinata all'approvazione della Commissione Europea.

*

Si ricorda che il Decreto Legge "Sostegni *bis*" dovrà essere convertito in Legge dal Parlamento pena la perdita di efficacia. Si darà conto con successive note informative dello Studio dell'*iter* parlamentare e delle eventuali modifiche apportate in sede di conversione.

Cordiali saluti

Studio Legale RMC